



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Nr. 214 del 21-03-2015

OGGETTO: Gara "Servizio espurgo, pulizia di condotte fognarie, pozzetti, caditoie stradali etc., relativi ad immobili di proprietà o in gestione dell'I.A.C.P. nei Comuni di Caserta e Provincia - durata anni tre
Importo a base d'asta € 648.000,00 di cui € 13.380,12 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso ed € 116.523,72 per manodopera), oltre IVA come per legge.
Approvazione mod.ed integrazioni alla determina a contrarre nr. 230 del 03.04.2014 ed alla determina di modifica ed integrazione nr. 25 del 28.01.2015
CIG 5695621F1F - CUP F99J12000370005

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che la S.U.A. a seguito di comunicazione verbale, faceva rilevare la necessità di apportare delle modifiche e integrazioni agli atti relativi alla gara in oggetto richiamata e precisamente al Capitolato Speciale d'Appalto;
- **Verificato** che quanto richiesto non comporta variazioni di tipo economico bensì solo tecnico-amministrative, pertanto, lo scrivente, nella qualità di R.U.P. ha provveduto ad apportare le modifiche e integrazioni così come espressamente richieste dalla S.U.A.;
- **Considerato** che il Quadro Tecnico Economico seppur invariato nell'importo globale, viene tuttavia modificato così come sotto riportato:

Quadro Tecnico Economico			
		APPROVATO	DA APPROVARE
A) Importo servizio a base d'asta:	€.	648 000,00	648 000,00
A1) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	13 380,12	13 380,12
A2) Manodopera		116 523,72	-
B) Oneri Complementari:			
B1) Competenze SUA	€.	6 480,00	6 480,00
B2) Pubblicità:	€.	12 000,00	12 000,00
B3) A.V.C.P.:	€.	375,00	375,00
B4) Imprevisti:	€.	867,00	867,00
Totale Oneri complementari: (B1+B2+B3+B4)	€.	19 722,00	19 722,00
C) I.V.A. (10%) - (A):	€.	64 800,00	64 800,00
Sommario (A+C):	€.	712 800,00	712 800,00
Totale finanziamento: (A+B+C)	€.	732 522,00	732 522,00

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.

Vista la nota n. 8882/Dir. del 06.05.2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.


Visto lo Statuto dell'Ente.

Richiamata la propria competenza.

DETERMINA

1. **MODIFICARE ED INTEGRARE** il Capitolato Speciale d'Appalto, che si allega alla presente, ed il Q.T.E.;
2. **INVIARE** alla Stazione Unica Appaltante il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto.
3. **TRASMETTERE** la presente agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Attilio REGGIANI)



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESPURGO, LA PULIZIA DI CONDOTTE FOGNARIE, POZZETTI, CADITOIE STRADALI ETC. RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE DELL'I.A.C.P. DI CASERTA. – DURATA TRIENNALE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di espurgo, pulizia, raccolta dei materiali di risulta e loro trasporto agli impianti di depurazione di liquami fognari, con deposito e/o scarico nei siti depurati, da eseguirsi su:

- condotte fognarie (acque meteoriche e acque nere);
- fosse settiche;
- pozzetti e caditoie stradali;
- vasche di raccolta a tenuta;
- ambienti tecnici (fosse ascensori, locali contatori, locali pompe, etc.);
- locali posti al piano terra o interrati;

a servizio dei fabbricati e rioni di proprietà o in gestione dell'I.A.C.P. di Caserta, siti nel Comune di Caserta e Provincia.

Attività di assistenza alle Ditte di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edile e/o impiantistiche per interventi I.A.C.P. su rete fognaria (pozzetti, fosse biologiche, condotte, etc.).

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il servizio del presente appalto avrà durata di anni tre (3) a partire dalla data di consegna. L'amministrazione si riserva però la facoltà discrezionale e insindacabile di recedere dal contratto con semplice preavviso di tre mesi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora ravvisi il perdurare di gravi condizioni di disservizio, inoltre, è facoltà dell'Ente rinnovare il servizio di ulteriori anni due (2) agli stessi patti e condizioni del presente Capitolato.

L'imprenditore non potrà, in tal caso, pretendere compensi per qualsiasi titolo o ragione, oltre il credito già maturato per le prestazioni effettuate.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo, fisso e invariabile, delle prestazioni e delle forniture posto a base d'asta del presente appalto per anni tre (3), da valutarsi a corpo ammonta a € 648.000,00 (seicentoquarantottomila/00) oltre I.V.A al 10%, di cui € 13.380,12 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso ed € 116.523,72 per incidenza manodopera.

La contabilizzazione e la liquidazione delle prestazioni verrà effettuata con le modalità successivamente indicate all'art. 24 del presente capitolato, depurate del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara di appalto.

Art. 4 - Modalità dell'appalto e requisiti per la partecipazione

Il servizio è appaltato a corpo.

Trattandosi di appalto di servizi la procedura per l'aggiudicazione sarà quella fissata dal D.Lgs. 163 del 12/04/2006 – ex art. 55 (procedura aperta) e con il criterio del prezzo più basso art. 82 del Codice.

I documenti posti a base di gara e che ne costituiscono parte integrale sono:

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 - Durata dell'appalto	2
Art. 3 - Ammontare dell'appalto	2
Art. 4 - Modalità dell'appalto e requisiti per la partecipazione	2
Art. 5 - Aggiudicazione e norme regolatrici dell'appalto	4
Art. 6 - Descrizione del servizio	5
Art. 7 - Variazioni in corso d'opera	6
Art. 8 - Definizioni	6
Art. 9 - Tempi di esecuzione	8
Art. 10 - Documentazione da presentare	8
Art. 11 - Inizio del servizio	9
Art. 12 - Disciplina del subappalto	9
Art. 13 - Modalità di esecuzione dei servizi e responsabilità	9
Art. 14 - Norme di sicurezza generali	9
Art. 15 - Sicurezza sul luogo di lavoro	10
Art. 16 - Piani di sicurezza	10
Art. 17 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	10
Art. 18 - Rappresentante dell'appaltatore	11
Art. 19 - Obblighi e oneri a carico dell'Impresa appaltatrice	11
Art. 20 - Gestione del cantiere	11
Art. 21 - Custodia dei cantieri	12
Art. 22 - Coordinamento con la realizzazione di altre opere	12
Art. 23 - Rilievi	12
Art. 24 - Pagamento corrispettivi - liquidazione	12
Art. 25 - Ultimazione della manutenzione	13
Art. 26 - Osservanza dei contratti collettivi	13
Art. 27 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio delle prestazioni	13
Art. 28 - Definizioni del contenzioso	14
Art. 29 - Spese contrattuali - oneri fiscali	14
Art. 30 - Polizze assicurative	14
Art. 31 - Revisione prezzi	16
Art. 32 - Responsabilità tecnica e conduttiva delle prestazioni	16
Art. 33 - Opere abusive	16
Art. 34 - Penali	17
Art. 35 - Definizione delle controversie - riserve	17
Art. 36 - Rinnovo del servizio	17

- Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Documento di segnalazione rischi specifici;
- Elenco degli edifici;

Ad avvenuta aggiudicazione e prima della consegna del servizio l'Impresa aggiudicataria dovrà redigere e consegnare alla D.L. i seguenti documenti:

- Piano sostitutivo di sicurezza (art. 131 comma 2 lett. b Legge 163/06);
- Piano operativo della Sicurezza (art. 96 comma 1 lett. g D.Lgs. 81/2008).

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 41 D.Lgs. 163/2006):

Documentazione da esibire:

1. Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
2. Dichiarazione di aver realizzato un fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi finanziari, documentabili (2013-2014-2015), almeno pari ad una volta e mezzo l'importo posto a base di gara (IVA esclusa), da intendersi quale cifra complessiva del triennio.
3. Dichiarazione di aver svolto negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) antecedenti la pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi per un importo non inferiore a quello posto a base di appalto - IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio.

CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 42 D.Lgs. 163/2006):

Documentazione da esibire:

1. Iscrizione nel **Registro della C.C.I.A.A.**, espressamente riferito al servizio di che trattasi, da certificare mediante attestazione in corso di validità (di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione dell'offerta) in originale ovvero in copia conforme o in fotocopia conformata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (con sottoscrizione del legale rappresentate ed accompagnata da copia di vigente documento di identità dello stesso) che dovrà essere comprensivo, della dicitura antimafia e della dicitura attestante la mancanza di sottoposizione a procedure fallimentari e/o concorsuali.

In luogo di detto certificato, che contiene comunque un complesso di dati utili ad una migliore identificazione del soggetto concorrente, può essere, in alternativa, presentata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che dovrà comunque attestare l'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. e contenente, i seguenti indispensabili dati: denominazione; regione sociale e sede; nominativi, date di nascita e residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; estremi anagrafici delle persone autorizzate ad impegnare legalmente l'impresa; settori di attività; descrizione completa dell'oggetto sociale e dell'attività svolta; dichiarazione di essere in regola con la vigente normativa antimafia; dichiarazione di assenza di sottoposizione a procedure fallimentari e/o concorsuali.

Nei casi di cui all'art. 34 comma 1 lettera d, e, f, f-bis e all'art. 37 comma 8 del dlgs 163/2006 e s.m.i. tale documento (o equipollente ove trattasi di imprese estere) deve essere prodotto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il R.T.I., consorzio, GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati membri. Nel caso di cui all'art. 34 comma 1 lett. b e c del Codice, tale documento/dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta anche dalla/e impresa/e designata/e come esecutrice.

2. Iscrizione all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** come previsto dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla quale risulti, a pena di esclusione, che l'impresa sia iscritta alla Categoria 4 classe D di cui all'art. 8 del D.M. 406/1998 per il trasporto dei rifiuti di cui ai codici **CER 200304** "reflui provenienti dallo spurgo di fosse biologiche o pozzi neri di natura esclusivamente civile" e **CER 200306** "rifiuti della pulizia delle fognature" in corso di validità e in regola con i versamenti annuali di iscrizione.

L'attestazione deve essere prodotta in originale ovvero in copia autenticata o in copia conforme o in copia conformata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (con sottoscrizione del legale rappresentate ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso).

In luogo di detta attestazione, che contiene comunque una serie di dati utili ad una migliore identificazione del soggetto concorrente, può essere, in alternativa, presentata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Nei casi di cui all'art. 34 comma 1 lett. d, e, f, f-bis e all'art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tale documento (o equipollente ove trattasi di imprese estere) deve essere prodotto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati membri.

3. Iscrizione al Sistema SITRI "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" da certificare mediante attestazione, in corso di validità e in regola con i versamenti annuali di iscrizione e la richiesta di installazione della Black Box.

In luogo di detta documentazione può essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 42 comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nei casi di cui all'art. 34 comma 1 lett. d, e, f, f-bis e all'art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tale documento (o equipollente ove trattasi di imprese estere) deve essere prodotto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati membri.

4. Attrezzature di cui all'art. 8 lettera e del Capitolato Speciale d'Appalto.
5. Presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestanti a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
6. Indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto - ISO 14001

Art. 5 - Aggiudicazione e norme regolatrici dell'appalto

L'appalto sarà aggiudicato con le modalità previste dal D.Lgs. 163 del 12/04/2006 art. 82 (massimo ribasso sull'importo a base dei gara) comma 2 lett. b.

Il servizio è soggetto alle condizioni del presente Capitolato Speciale, a quelle del già citato D.Lgs. 163 del 12/04/2006 ed alle norme vigenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.L.G.S. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

L'Impresa è inoltre tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nella legislazione italiana, nonché di tutte quelle norme che potranno essere emanate durante il corso dell'appalto, per la manutenzione e l'esercizio degli impianti oggetto dell'appalto.

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali, dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Norme legislative e regolamenti di carattere generale;
- 2) Contratto di appalto;
- 3) Disposizioni contrattuali contenute nel presente capitolato speciale di appalto;
- 4) Descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati.

In caso di discordanza compete al Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente S.T., fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di formulare tempestivamente, in caso di ritardo, le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'appalto, in particolare nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del DM n° 145/2000.

Art. 6 - Descrizione del servizio

Tutti i lavori del presente appalto saranno effettuati sulla rete fognaria e relativi manufatti relativi ad immobili di proprietà o in gestione dell'I.A.C.P. di Caserta.

L'appalto è esteso anche a tutte le reti fognarie, non comprese in elenco, che durante lo svolgersi dell'appalto integreranno la consistenza patrimoniale o di gestione dell'Ente.

Sono previste due tipologie di prestazioni:

A) Servizio su segnalazione;

B) Servizio di manutenzione programmata.

1) Servizio su segnalazione.

Il Servizio eseguito su segnalazioni in genere riveste carattere di urgenza, in quanto relativi a malfunzionamenti in atto e saranno impartiti dall'Ufficio Responsabile del Servizio.

Ultimate le prestazioni l'Impresa dovrà restituire giornalmente l'ordinativo lavori datato e firmato con l'annotazione dei servizi effettivamente eseguiti e di eventuali anomalie riscontrate.

Questo servizio prevede le seguenti lavorazioni nelle eccezioni definite al punto 8 del presente Capitolato:

- espurgo di materiale lurido da pozzi, fosse settiche o biologiche;
- pulizia dei manufatti;
- disostruzione ed espurgo fogne con autoespurgo e idrodinamica;
- pulizia fogne con idrodinamica;
- espurgo e pulizia pozzetti pluviali e caditoie stradali;
- espurgo pozzetti fecali e discendente;
- sgombero e prosciugamento locali scantinati, intercapedini e fosse ascensori mediante utilizzo macchina idrodinamica;
- rimozione dai manufatti fognari di materiali anche diversi solidi assimilabili, anche eseguito a mano.

2) Servizio di manutenzione programmata.

L'Impresa ha l'obbligo della pulizia sistematica dei manufatti fognari (corsetti, pozzetti, vasche e pozzi di raccolta, etc.) secondo un programma mensile, predisposto dall'impresa stessa e sottoposto ad approvazione del Responsabile del Servizio e della ispezione sistematica delle zone, per prevenire ogni inconveniente derivante da ostruzioni dei manufatti fognari e che prevede almeno n. 2 interventi preventivi annuali da registrare con apposito verbale controfirmato dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente del S.T. I tempi di esecuzione sono indicati nel successivo art. 9. Gli interventi di manutenzione avranno esecuzione anche in presenza degli occupanti degli immobili, con transito di persone e mezzi negli spazi circostanti i fabbricati. Di tale circostanza e di tutti gli oneri conseguenti l'Impresa ne deve avere piena e totale cognizione all'atto della presa visione dei luoghi prima della formulazione dell'offerta; nessun sovrapprezzo o compenso speciale potrà essere preteso e/o riconosciuto all'Impresa per tenere conto delle difficoltà e degli oneri derivanti per la presenza degli inquilini.

L'Impresa appaltatrice dovrà sviluppare il proprio programma dei servizi in relazione anche alle eventuali esigenze degli inquilini, per cui dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare durante il corso dei servizi -danni a persone o cose sia all'interno degli alloggi che in corrispondenza degli spazi esterni.

I fanghi ed i liquami dovranno essere completamente asportati e scaricati a cura e spesa dell'Impresa solo in località consentite dalle autorità preposte in materia; per ciò l'Impresa dovrà munirsi tempestivamente di ogni e qualsiasi permesso o autorizzazione delle autorità e organi competenti assumendone i relativi costi. L'impresa dovrà, altresì, consegnare al Responsabile del Servizio i certificati di scarico rilasciati dai siti autorizzati e dalle autorità competenti ai sensi del D.Lgs. 22/97 s.m.i., almeno ogni 10 giorni.

L'appaltatore è responsabile della manomissione o delle rotture dei pozzetti o dei chiusini delle reti di scarico, durante l'esecuzione del Servizio. Inoltre, particolare cura dovrà essere prestata dal personale dell'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione delle operazioni di apertura e ricollocazione dei coperchi di chiusura delle camerette, affinché le eventuali guarnizioni per l'eliminazione dei giochi dovuti all'usura, non vengano deteriorate o cadano entro le condotte. In ogni caso sarà onere dell'Impresa appaltatrice il reintegro dei chiusini o pozzetti rotti ovvero della sostituzione delle guarnizioni ove si registri la mancata sostituzione dei manufatti danneggiati l'Istituto vi provvederà in danno a mezzo ditta di fiducia, previa contestazione scritta.

A lavoro ultimato l'Impresa dovrà provvedere, ove necessario, alla disinfezione dei luoghi interessati dagli interventi.

Il riscontro di eventuali rotture preesistenti o causate al momento dell'intervento, dovrà essere subito segnalate, per iscritto, al responsabile del servizio designato dall'Istituto per consentire l'adozione dei provvedimenti necessari.

L'inottemperanza da parte dell'appaltatore nei tempi di esecuzione degli ordini impartiti da Responsabile del Servizio sono disciplinati dall'art. 34 del presente C.S.A..

Art. 7 - Variazioni in corso d'opera

Le indicazioni riportate nel presente capitolato e negli allegati al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma per rendersi ragione del servizio da svolgere.

L'Istituto Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di introdurre - all'atto esecutivo - eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie, che non siano previsti nel Capitolato Generale e/o nel presente Capitolato Speciale.

L'appalto è altresì esteso a tutte le reti fognarie non comprese in elenco che durante lo svolgersi dell'appalto integreranno la consistenza del patrimonio immobiliare dell'I.A.C.P. di Caserta.

L'Istituto si riserva, inoltre, anche la possibilità di esclusione di aree comuni e reti fognarie del patrimonio.

Art. 8 - Definizioni

a) Ufficio Responsabile del Servizio.

La composizione dell'Ufficio Responsabile del Servizio verrà comunicata all'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del Dirigente del Settore Tecnico.

I componenti di detto Ufficio hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Responsabile del Servizio (R.d.S.), al quale soltanto compete l'emanazione degli ordini di servizio.

Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza gli Assistenti del R.d.S. hanno facoltà di impartire disposizioni di carattere temporaneo, che il R.d.S. provvederà a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio.

Tali disposizioni temporanee, alle quali l'appaltatore e i suoi incaricati sono tenuti ad attenersi, saranno impartite dai suddetti componenti dell'Ufficio con iscrizione sul giornale dei servizi e controfirmata dall'Appaltatore o da persona dallo stesso incaricata di ricevere disposizioni in sua assenza.

b) Rete fognaria (acque meteoriche e acque nere)

La rete fognaria si intende costituita:

- dai pozzetti di raccolta e ispezione;
- dai corsetti di raccordo;
- dai tratti fognari interni al lotto, meteorici e acque nere;
- dalle vasche e pozzi di raccolta;
- dalle fosse biologiche;
- discendenti fecali e pluviali.

c) Espurgo e pulizia di condotte fognarie

L'espurgo consiste nel rimuovere ed asportare, con uno o più passaggi, le sabbie e le materie solide dal fondo e dalle pareti di condotte fognarie di qualsiasi diametro e materiale, compresi camerette, pozzetti e/o altri manufatti di convogliamento, in modo che in essi i liquami fognari possano defluire liberamente; terminata la pulizia delle opere su indicate, L'Impresa appaltatrice provvederà con getto d'acqua ad alta pressione al lavaggio delle pareti dei manufatti nonché della sede stradale, ove sporcata durante le operazioni, con contemporanea aspirazione dei materiali di risulta e disinfestazione della superficie investita.

d) Pulizia di pozzetti, caditoie stradali

La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare sabbie, materiali depositati e qualsiasi altra materia solida e/o organica presenti nel pozzetto e/o nella caditoia, con successivo immediato lavaggio con getto d'acqua ad alta pressione e disinfestazione dell'area, avendo cura che i sifoni di scarico risultino efficienti e liberi da qualsivoglia impedimento, verificandone il funzionamento tramite riempimento con acqua del pozzetto e/o caditoia: L'Impresa appaltatrice presterà garanzia sull'esito dell'intervento per 60 giorni.

e) Automezzi attrezzati

L'Impresa dovrà fornire automezzi idoneamente attrezzati per:

- rimuovere ed asportare sabbie e materie solide e/o organiche dal fondo e dalle pareti di condotte fognarie, camerette, caditoie, vasche di raccolta con o senza pompe sommergibili, vasche di trattamento, in modo da ripristinare le ottimali condizioni di esercizio: la pulizia delle vasche, se necessario, sarà eseguita anche dall'interno ed il personale operante dovrà essere equipaggiato allo scopo, secondo le norme di sicurezza vigenti.
- disintasamento di condotte: lavaggio con acqua ad alta pressione di tubazioni di qualsiasi sezione e materiale, utilizzate per il convogliamento di liquami fognari, per ripristinare il regolare funzionamento, con contemporanea aspirazione dell'acqua di lavaggio.
- ricerca di condotte, di pozzetti e di camerette, individuazione dei tracciati non noti di condotte fognarie, localizzazione di pozzetti e/o camerette che non risultassero visibili, in quanto ricoperte da asfaltature, pavimentazioni, ricariche di inerti e/o manti vegetali.

L'automezzo, richiesto per i lavori e/o le assistenze del caso, dovrà arrivare sul luogo dell'intervento predisposto al massimo delle sue capacità operative:

- dovrà essere condotto da persona abilitata, esperta ed adeguatamente preparata al suo utilizzo; dovrà essere fornito di carburante, acqua per i lavaggi, materiali di normale consumo, tutte le normali attrezzature per eseguire i lavori di cui trattasi, compreso l'eventuale uso di teste fresanti per la rimozione di radici e/o altri corpi occludenti la tubazione, e, se richiesto, di sonda integrata di emettitore di impulsi ed apparecchiatura per la ricezione del segnale, atta a rilevare il tracciato della stessa, ogni altro onere per renderlo completamente funzionante e funzionale all'intervento richiesto;
- la cisterna a corredo dovrà essere vuota sia da liquidi che da materiali solidi.

Per il servizio in questione l'impresa deve garantire la disponibilità costante dei seguenti mezzi:

- n. 1 autoespurgo combinato con sistema idrojet, con peso complessivo di 3,5 t., da utilizzare nei luoghi inaccessibili ai grandi automezzi;

- n. 2 autoespurgo combinato con sistema idrojet, con portata utile minima di ogni automezzo di 8 t., da utilizzare per le normali attività;
- n. 1 autoespurgo da utilizzare per eventuali allagamenti, di portata utile minima di 30 t..

Gli automezzi e le attrezzature che l'impresa offre per l'esecuzione dell'appalto devono essere di proprietà dell'Azienda ovvero ne deve essere garantita la disponibilità incondizionata nell'esercizio del servizio, per l'intero periodo contrattuale a mezzo di apposito avvalimento.

f) Ispezioni Televisive a carico dell'Impresa appaltatrice

L'ispezione televisiva consiste nell'effettuare indagini, per mezzo di idonea apparecchiatura semovente di ripresa e registrazione, su condotte fognarie di diametro superiore a mm. 200, per verificarne lo stato e/o la presenza di eventuali corpi estranei, crolli, cedimenti, etc.

A fine intervento dovrà essere consegnata all'I.A.C.P., entro sette giorni lavorativi, una copia della registrazione effettuata su supporto magnetico (CD), integrata da relazione tecnica, relazione planimetrica e, se richiesto, profilo quotato della tubazione oggetto di ispezione.

Art. 9 - Tempi di esecuzione

Sono previsti nell'ambito del servizio su chiamata tre tipi di interventi:

1. Interventi su segnalazione

Le direttive saranno impartite giornalmente dall'ufficio Responsabile del Servizio al tecnico incaricato dell'Impresa c/o i ns. uffici sotto forma di SEGNALAZIONE, che conterrà tutte le informazioni inerenti il servizio da svolgere che comunque dovrà essere ultimato entro le 24 ore successive alla comunicazione.

2. Interventi urgenti

Tali prestazioni consistono in interventi dichiarati urgenti ad insindacabile giudizio dell'istituto, richiesti senza preavviso durante il normale orario di lavoro. L'Impresa ha l'obbligo di intervenire sul posto di lavoro entro 2 (due) ore dalla richiesta dell'ufficio Responsabile del Servizio. L'Impresa dovrà allo scopo predisporre un recapito telefonico funzionante 24 ore su 24 e garantire la disponibilità dei mezzi nei limiti di tempo sopra fissati.

Sono altresì interventi urgenti tutte le prestazioni richieste durante il servizio di reperibilità e pronto intervento.

La mancata esecuzione di interventi urgenti è motivo per cui l'Ente possa chiedere l'applicazione delle penali ovvero la risoluzione del contratto.

3. Prestazione in servizio di reperibilità e pronto intervento

Al di fuori del normale orario di lavoro e nei giorni festivi, il servizio di reperibilità e pronto intervento dovrà essere assicurato dall'Impresa aggiudicataria per tutto il periodo contrattuale. L'Impresa dovrà quindi garantire la disponibilità dei mezzi richiesti in modo da essere pronti ad intervenire sul posto entro 2 ore dalla semplice chiamata di un tecnico dell'ufficio R.d.S ..

A tale scopo il Responsabile tecnico dell'Impresa o suo delegato dovrà essere dotato di telefono cellulare portatile al fine di poter essere sempre reperibile, compresi gli orari notturni e festivi.

Art. 10 - Documentazione da presentare

L'impresa aggiudicataria, prima della consegna, è tenuta a consegnare in originale, ovvero in copia autenticata, la documentazione richiesta certificanti i requisiti previsti per la partecipazione alla procedura aperta.

La mancata presentazione dei documenti richiesti, comporterà la sospensione dei servizi con effetto immediato e, senza alcun altro avviso, l'affidamento dei servizi ad altra Impresa qualificata in possesso delle certificazioni come innanzi elencate e i relativi servizi saranno eseguiti in

danno all'Impresa aggiudicataria.

Art. 11 - Inizio del servizio

Si precisa che, salvo diverse disposizioni contenute nel contratto di appalto e nel bando di gara per l'aggiudicazione dei servizi -e ferma restando la possibilità di anticipata consegna in caso di urgenza a insindacabile richiesta della Stazione Appaltante per motivi di urgenza la consegna dei luoghi, ai fini dell'inizio dei servizi, deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

Prima della consegna dei servizi e comunque entro 30 giorni successivi al relativo verbale, l'Impresa è obbligata a presentare all'Istituto Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - Assicurativi ed Infortunistici relativa al personale addetto ai servizi (DURC).

Art. 12 - Disciplina del subappalto

Stante la particolare natura dell'appalto ed il rapporto fiduciario che dovrà stabilirsi fra Istituto e appaltatore è fatto divieto assoluto di subappalto di qualsiasi tipo.

Art. 13 - Modalità di esecuzione dei servizi e responsabilità

I servizi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte nel rispetto del contratto, dei documenti e delle norme, sotto la direzione tecnico -amministrativa dell'Istituto Appaltante.

L'Impresa, con la sottoscrizione del contratto assume la responsabilità civile e penale, piena e intera, derivante da qualsiasi causa o motivo, in special modo per infortuni, in relazione alla esecuzione dell'appalto.

L'Istituto Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla Direzione tecnico amministrativa dei servizi si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e devono essere sollevati dall'Impresa da ogni e qualsiasi molestia ed azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Relativamente alle opere oggetto di intervento ed indipendentemente dalle direttive ricevute, l'Impresa è consegnataria dei luoghi a far data dalla consegna del servizio; per tale circostanza ha l'obbligo di ispezionare i luoghi al fine di individuare eventuali stati di pericolo per la incolumità delle persone e delle cose, essendo l'Impresa unica e sola responsabile degli eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e cose.

Se all'esito delle suddette ispezioni l'Impresa dovesse riscontrare situazioni di pericolo certo e/o probabile, ha l'obbligo di provvedere senza alcun indugio; altrimenti, segnalerà quanto constatato al R.d.S. per i provvedimenti consequenziali.

Qualora dovessero verificarsi danni a persone o cose determinati da situazioni di pericolo che l'Impresa non ha rilevato per propria negligenza ed inadempienza, ovvero perché non ha provveduto ai servizi senza indugio, l'Impresa assumerà a suo carico esclusivo il risarcimento dei danni e, eventualmente, il peso della lite, in caso di contestazione giudiziaria.

Art. 14 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predisponde, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'importo degli oneri di sicurezza ammonta a € 13.380,12 e non è soggetto a ribasso d'asta.

I costi connessi all'attuazione del documento della sicurezza di cui all'art. 4 risultano essere compresi e compensati all'Impresa nell'ambito del prezzo a corpo dell'appalto e, pertanto, in nessun caso le integrazioni necessarie, in relazione all'evoluzione dei servizi ed alle eventuali loro modifiche approvate, possono costituire motivo di richiesta da parte dell'Impresa di maggiori compensi o di adeguamento del prezzo a corpo.

Art. 15 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 16 - Piani di sicurezza

L'Istituto ha predisposto un documento di segnalazione dei rischi specifici, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. Tale documento viene allegato al presente Capitolato, avendo lo stesso valore di informazione sui rischi specifici nei confronti delle Imprese concorrenti.

Copia del documento, unitamente al fac-simile della dichiarazione che dovrà essere redatta e firmata dal legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice, verrà consegnata all'Impresa aggiudicataria, avendo tale documento valore di informazione sui rischi specifici nei confronti dell'Impresa appaltatrice chiamata ad operare nei cantieri esterni di volta richiesti dall'I.A.C.P. di Caserta.

L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare a questo Ente il piano sostitutivo della sicurezza ai sensi dell'art. 18 Legge 55/90, del D.Lgs. 163/06 art. 131 comma 2 lett. b. Il piano di sicurezza redatto dall'Impresa aggiudicataria dovrà tener conto delle indicazioni fornite dall'I.A.C.P. nel documento di valutazione dei rischi specifici e in tale piano codesta Ditta esporrà, altresì, tutte le indicazioni quanto attengono alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio, accompagnato dalla dichiarazione di cui al paragrafo precedente, redatta e firmata dal rappresentante legale dell'Impresa, avente valore di avvenuta ricezione del documento di valutazione dei rischi specifici e di pieno impegno al puntuale adempimento delle vigenti normative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Ente, pur non potendo entrare nel merito delle decisioni dell'Impresa appaltatrice relativamente alla sua organizzazione interna, alla conduzione del servizio e alle misure di prevenzione e protezione adottate, si riserva, nei termini previsti dal D.Lgs. 81/2008, di fare eventuali osservazioni e dare suggerimenti in merito a quanto detto sopra. Il personale dell'ufficio preposto ai controlli vigilerà comunque sulle operazioni che l'impresa andrà ad eseguire, sui mezzi d'opera e sulle apparecchiature impiegate, riservandosi la facoltà di sospendere o limitare l'attività in corso qualora si vengano a verificare condizioni di pericolo

o comportamenti non rispettosi delle norme di sicurezza e del Capitolato d'Appalto.

Art. 17 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. In caso di associazione

temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano sostitutivo della sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione del servizio.

Il documento di valutazione dei rischi specifici redatto dall'Istituto ed il piano sostitutivo della sicurezza redatto dall'Impresa aggiudicataria formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costruzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 18 - Rappresentante dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà designare un proprio rappresentante (responsabile tecnico del servizio) provvisto della necessaria preparazione professionale e competenza, il cui nominativo dovrà essere comunicato contestualmente all'aggiudicazione dell'Appalto. Eventuali sostituzioni del Responsabile con altro soggetto dovranno essere comunicate prontamente all'Amministrazione.

Il suddetto responsabile tecnico dell'impresa dovrà assicurare una completa e costante disponibilità e reperibilità, come indicato nell'art. 9.

Art. 19 - Obblighi e oneri a carico dell'Impresa appaltatrice

Non appena intervenuta la consegna del servizio, l'Impresa dovrà porre in esecuzione tutti gli adempimenti ordinati in sede di consegna, e iniziare nel contempo i servizi, proseguendoli ed attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal presente Capitolato.

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale e gli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere:

- 1) ad assumere le responsabilità derivanti da qualsiasi danno da essa arrecato durante il corso dei servizi alle strade ed ai manufatti di proprietà pubblica e privata;
- 2) ad assumere la responsabilità di ogni eventuale danno alle persone addette e non addette ai servizi, nonché di ogni danno alle cose, esonerando completamente l'Istituto Appaltante e l'ufficio Responsabile del Servizio nel merito;
- 3) a comunicare all'Istituto Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'Impresa, oltre che per i propri organismi tecnici e amministrativi;
- 4) assicurare la reperibilità telefonica 24 ore su 24 per tutto il periodo di validità del presente appalto del responsabile tecnico dell'Impresa o suo delegato.

Si intendono compresi nel corrispettivo dell'appalto, e perciò sono a carico dell'Impresa in aggiunta a quelli previsti dall'art. 5 del Capitolato Generale, gli oneri relativi all'esecuzione degli adempimenti indicati e richiamati nei precedenti punti del presente articolo.

Art. 20 - Gestione del cantiere

Nella installazione e nella gestione dei cantieri per l'esecuzione dei servizi, l'Impresa è tenuta ad osservare le norme dei regolamenti edilizi, di igiene, di polizia urbana e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune nel quale devono eseguirsi i servizi stessi, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale ed i requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

A carico dell'Impresa sono gli obblighi ed oneri seguenti da ritenersi compensati nell'importo forfetario, salvo come indicato qui di seguito:

- 1) il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le licenze necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, nonché in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione dei servizi;
- 2) l'approntamento degli atti e la presentazione alle Autorità Competenti degli elaborati occorrenti per

l'ottenimento di autorizzazioni, permessi e/o dichiarazioni di inizio attività necessari per l'esecuzione dei servizi;

- 3) la pulizia di tutti i locali interessati dai servizi nonché degli spazi esterni, delle vie di transito del cantiere, con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- 4) il pagamento delle tasse, lo svolgimento delle pratiche e l'accollo di oneri per le concessioni comunali (pratiche per occupazione anche temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, autorizzazione per l'esecuzione di servizi, ecc.), e relative licenze comunale, e per concessioni provinciali (passi carrabili, attraversamenti ecc.). Ciò anche se ricorresse il caso che il richiedente sia l'Istituto Appaltante;
- 5) il conseguimento della certificazione prefettizia attestante la non prodotta opposizione avverso la pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 189 del Regolamento;
- 6) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, segnalata da parte delle Autorità competenti, l'Istituto Appaltante procederà ad una detrazione del 20%, che costituirà garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma restando l'osservanza delle norme per lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno, per qualsiasi motivo, corrisposti interessi.

Art. 21 - Custodia dei cantieri

Ai sensi del D.Lgs 81/08, la eventuale custodia del cantiere da installare per la realizzazione dei servizi oggetto del presente appalto -ove occorra -dovrà essere affidata a persone che possiedono i requisiti prescritti dalla citata norma.

In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'Impresa sarà sanzionata secondo quanto previsto nella su citata norma.

Art. 22 - Coordinamento con la realizzazione di altre opere

L'Impresa è tenuta a predisporre l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione dei servizi in modo da non impegnare le aree destinate a pubblica viabilità ed alla realizzazione dei servizi pubblici non compresi nell'appalto e da non intralciare comunque la realizzazione di opere affidate ad altre Imprese.

L'Impresa è tenuta in ogni caso ad adeguarsi alle disposizioni che l'ufficio Responsabile del Servizio dovesse impartire, anche in corso d'opera, al fine di realizzare il necessario coordinamento per l'esecuzione delle varie opere.

Nessun compenso o indennità è riconosciuto all'Impresa nell'ipotesi in cui dette disposizioni derivano dal mancato rispetto da parte della stessa Impresa delle prescrizioni impartite dal Responsabile del Servizio

Art. 23 - Rilievi

Competono all'Impresa, senza diritto a compensi particolari non espressamente previsti nel contratto e nel Capitolato Speciale:

- 1) la fornitura all'ufficio Responsabile del Servizio degli strumenti e degli accessori necessari per eventuali rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, individualizzazione delle reti esistenti (cfr. art. 3 e 8 del presente Capitolato) nel corso dell'appalto;
- 2) ispezione televisive secondo quanto previsto al precedente art. 8.

Art. 24 - Pagamento corrispettivi - liquidazione

L'impresa avrà diritto al pagamento in acconto di rate quadrimestrali posticipate dell'ammontare pari a

4/36 dell'importo netto contrattuale.

I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto Appaltante, mediante prelievi sui fondi accreditati allo scopo, ai sensi delle norme legislative e regolamenti vigenti.

L'Istituto Appaltante procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione del certificato di pagamento a saldo solo dopo che verrà approvato il certificato di ultimazione delle prestazioni e del regolare svolgimento dello stesso.

Art. 25 - Ultimazione della manutenzione

La scadenza della durata dell'appalto, deve essere comunicata formalmente dall'Impresa all'ufficio Responsabile del Servizio che procederà, previa formale convocazione dell'Appaltatore medesimo, alle necessarie constatazioni mediante redazione di apposito verbale di ultimazione del servizio, redatto in duplice copia, sottoscritto dal Responsabile del Servizio, dal rappresentante dell'Impresa stessa e dal Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Servizio qualora accerti la mancata esecuzione di lavorazioni del tutto marginali alla funzionalità dei manufatti, assegna, nello stesso certificato, il termine perentorio di **30 (trenta)** giorni per il relativo completamento e fissa la data per effettuare l'accertamento in contraddittorio dell'avvenuto adempimento, con la specificazione che il mancato rispetto del termine suddetto comporta automaticamente l'inefficacia del certificato di ultimazione dei servizi e la necessità di redazione di un nuovo certificato di ultimazione del servizio che accerti l'avvenuto integrale completamento delle lavorazioni sopra indicate.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, fermo restando quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per difformità e vizi d'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il collaudo divenga definitivo.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'appaltante deve risultare da apposito verbale redatto in duplice copia originale, sottoscritto Responsabile del Servizio, dal Dirigente S.T. e dall'appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.

Art. 26 - Osservanza dei contratti collettivi

Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, l'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della legge n° 55 del 19.03.1990, ribadite dall'art. 7, comma 1, del DM n° 145/2000, relative all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 27 - Risoluzione del contratto -esecuzione d'ufficio delle prestazioni

La stazione appaltante può dichiarare rescisso il contratto nei seguenti casi:

- a) quando ricorrano le condizioni a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fatte dal Responsabile del Servizio su indicazioni del Responsabile del Procedimento, nel caso di grave inadempimento e di grave ritardo.

Ai sensi dell'art. 341 della legge n° 2248 del 20.03.1865, l'Appaltante si riserva il diritto di far eventualmente eseguire d'ufficio, nella ipotesi di cui alla precedente lettera b), tutti o parte dei servizi a maggiore spesa a carico dell'appaltatore inadempiente, secondo quanto appresso specificato.

Nei casi di risoluzione del contratto, di conseguente riappalto per il completamento del servizio a carico dell'appaltatore inadempiente, oppure di esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 341 della legge n° 2248 del 20.03.1865, all. F, la comunicazione della decisione assunta dall'appaltante è fatta all'appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento.

Sempre nel caso di esecuzione d'ufficio, all'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell'aggiudicatario dei servizi di completamento, si procede ad accertare definitivamente lo stato di consistenza dei servizi eseguiti mediante apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore inadempiente e con l'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l'assistenza di due testimoni, non dipendenti dell'Amministrazione.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione di ufficio dei servizi di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei servizi di completamento.

Art. 28 - Definizioni del contenzioso

Poiché contratto ed atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza per la soluzione delle controversie spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Art. 29 - Spese contrattuali -oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, dei verbali di gara redatti in forma pubblico-amministrativa, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

Art. 30 - Polizze assicurative

Cauzione provvisoria

- 1) Ai sensi dell'art. 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), nonché dell'art. 54 comma 1 LR. 03/07 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato del servizio da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
- 2) Ai sensi dell'art. 75 del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
- 3) Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
- 4) In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

- 5) La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 365 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

- 1) Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e dell'art. 123 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010), è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
- 2) La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
- 3) La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
- 4) La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
- 5) La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese del servizio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 6) La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Riduzione delle garanzie

- 6) Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) ed art. 54 comma 4 L.R. 03/07, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 25 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 26 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 2000.
- 7) In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
- 8) In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente

articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Danni a terzi e responsabilità civili e penali.

L'Appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza, venissero arrecati alle persone e/o alle cose sia dei Comuni in cui opera che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere.

Pertanto, l'Appaltatore è l'unico responsabile sia nei confronti dell'I.A.C.P. che di terzi, di danni diretti ed indiretti che possano derivare alle persone, agli stabili ed alle cose in genere, in dipendenza dall'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

A tal fine L'Impresa dovrà provvedere a sottoscrivere per tutta la durata dell'appalto una polizza di responsabilità civile verso terzi per danni provocati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio.

I massimali della predetta assicurazione non dovranno essere inferiore all'importo di:

- € 1.250.000,00 massimale unico rispettivamente per sinistro per ogni persona;
- € 250.000,00 massimale unico per danni a cose e/o animali.

Art. 31 - Revisione prezzi

Per effetto della intervenuta abrogazione, per i lavori pubblici, dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, al presente appalto non si applica la revisione prezzi.

Art. 32 - Responsabilità tecnica e conduttiva delle prestazioni

Le prestazioni devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte nel rispetto del contratto, dei documenti e delle norme ad essa relativi e da essa richiamati, sotto la direzione tecnicoamministrativa della Stazione Appaltante.

L'Impresa appaltatrice, con la sottoscrizione del contratto assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, **quale terzo responsabile**, derivante da qualsiasi causa o motivo, in special modo per infortuni, in relazione alla esecuzione dell'appalto.

Fa carico all'Impresa appaltatrice, in considerazione della tipologia dell'appalto, provvedere alla nomina di un proprio - **Direttore Tecnico** - che assumerà la responsabilità tecnica e conduttiva di tutte le attività connesse all'appalto, restando unico responsabile - in solido con L'Impresa - di ogni e qualsiasi intervento indipendentemente dai controlli che l'Amministrazione potrà esercitare nell'interesse esclusivo proprio.

L'Impresa appaltatrice dovrà comunicare a mezzo raccomandata AR., il nominativo del tecnico professionalmente abilitato ed iscritto al relativo albo professionale - entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto: allegando l'espressa accettazione del tecnico e la documentazione che lo riguarda, i recapiti telefonici per la reperibilità 24 ore su 24. La mancata comunicazione nei termini comporterà comunque l'esclusiva responsabilità dell'Impresa e il ricorso all'applicazione di una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo nella comunicazione, salvo altri provvedimenti dell'Amministrazione. Ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'ufficio predisposto.

È a totale carico dell'impresa appaltatrice, perché compreso nell'appalto, anche se non specificatamente indicato, l'onere del pagamento delle competenze spettanti al suddetto direttore tecnico.

Art. 33 - Opere abusive

L'Impresa appaltatrice durante i sopralluoghi preliminari alle gare si è resa edotta della presenza delle

opere abusive che esistono sulle aree interessate all'appalto.

In relazione alla loro eliminazione, l'Istituto appaltante attiverà le procedure per consentire il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'interessato che ha commesso l'abuso.

Tuttavia, qualora l'eliminazione delle opere abusivamente realizzate non sia intervenuta al momento della consegna dei servizi, L'Impresa dovrà dare regolare esecuzione dei servizi appaltati, a meno di quelli riguardanti espressamente i manufatti abusivi ancora in essere.

Art. 34 - Penali

L'Impresa deve dare corso all'inizio degli interventi entro il termine assegnatogli attraverso l'ordinativo servizi *e/o* in base al programma approvato dall'ufficio Responsabile del Servizio. Qualora avvenga in ritardo le prestazioni saranno applicate le seguenti penali:

- a) per ritardo nella esecuzione di intervento su segnalazione € 200,00/giorno e 5 bonus/giorno;
- b) per ritardata esecuzione di intervento urgente € 25,00/ora e 5 bonus/ora;
- c) per assenza o ritardo in sopralluoghi congeniti *e/o* lavori congeniti con altri Enti, Istituzioni o Imprese:
 - per contestata assenza € 500,00;
 - per ogni ora di ritardo € 100,00;
 - fermo restando che tutti gli oneri, le spese e le sanzioni cui l'Ente Appaltante sarà assoggettato per la mancata presenza dell'Impresa saranno a quest'ultima addebitati senza altro preavviso;
- d) comunicazione dell'elenco delle squadre oltre il termine di 30 gg. € 100,00 al giorno (cfr. art. 13 del presente Capitolato);
- e) per la mancata comunicazione del Direttore Tecnico dell'Impresa di € 100,00 al giorno oltre il termine fissato all'art. 18.

Resta salvo ed immutato ogni altro provvedimento *e/o* rivalsa da parte dell'Istituto Appaltante ed in particolare l'Amministrazione ha facoltà nel caso di mancato intervento su segnalazione entro le 24 ore previste di far intervenire previa semplice comunicazione anche a mezzo fax -altra ditta con addebito all'Appaltatore oltre all'applicazione delle penali di cui alla lettera a). Inoltre, se l'intervento ricade tra "urgenti", come definito nell'art. 9 del presente Capitolato, l'Istituto ha facoltà di far intervenire, previa semplice preventiva comunicazione -anche a mezzo fax -altra ditta con addebito all'Impresa Appaltatrice oltre all'applicazione delle penali previste al punto b).

Art. 35 - Definizione delle controversie - riserve

La risoluzione delle riserve *e/o* controversie eventuali avverrà nell'ambito delle norme vigenti in materia.

Art. 36 - Rinnovo del servizio

Così come stabilito nell'art. 2 del presente C.S.A..

